

COMUNE DI POZZOMAGGIORE

PROVINCIA DI SASSARI

REGOLAMENTO

PER IL FUNZIONAMENTO DEL

CONSIGLIO COMUNALE

Approvato con deliberazione C.C. n. 42 del 30.09_1997
e atto CO.RE.CO. n. 5750 del 14.11.1997

SOMMARIO

CAPO I

Disposizioni preliminari e generali

1. Oggetto del regolamento
2. Luogo delle adunanze consiliari
3. Funzioni rappresentative

CAPO II

Gruppi consiliari Commissioni consiliari Rappresentanti del Comune

4. Costituzione dei gruppi consiliari
5. Commissioni consiliari
6. Costituzione e composizione
7. Convocazione
8. Compiti e funzioni
9. Competenze
10. Verbali delle sedute
11. Relatori
12. Termini
13. Gettoni di presenza

CAPO III

Interrogazioni ed interpellanze ordini del giorno, mozioni e risoluzioni Diritto d'iniziativa dei Consiglieri comunali

14. Diritti di presentazione
15. Interrogazioni
16. Interpellanze
17. Mozioni
18. Interrogazioni, interpellanze e mozioni. Discussione congiunta

CAPO IV

Convocazione del Consiglio - Ordine del giorno

19. Convocazione del Consiglio comunale
20. Distinzione delle sedute - Definizioni
21. Proposte di iscrizione all'ordine del giorno
22. Consegna e pubblicazione dell'avviso di convocazione - Modalità e termini
23. Ordine del giorno
24. Deposito degli atti per la consultazione

CAPO V

Presidenza e segreteria dell'adunanza

25. Disciplina della adunanza
26. Persone ammesse nella sala delle adunanze - Comportamento del pubblico
27. Segreteria dell'adunanza
28. Scrutatori - Nomina - Funzioni

CAPO VI

Delle sedute del Consiglio

29. Pubblicità delle sedute
30. Dei posti e degli interventi
31. Ordine dei lavori - Sedute deserte
32. Presidenza Consiglio
33. Inizio dei lavori
34. Discussione - norme generali
35. Chiusura della seduta - Mancato esaurimento dell'ordine del giorno

36. Comportamento dei Consiglieri
37. Esercizio del mandato elettivo
38. Fatto personale
39. Pregiudiziali e sospensive
40. Partecipazione dell'Assessore non Consigliere
41. Adunanze aperte

CAPO VII

Delle votazioni

42. Sistemi di votazione
43. Annullamento e rinnovazione della votazione
44. Interventi nel corso della votazione
45. Mozioni d'ordine
46. Dichiarazione di improponibilità e di inammissibilità
47. Dichiarazioni di voto
48. Computo della maggioranza

CAPO VIII

Dei verbali delle sedute

49. Redazione
50. Verbale delle sedute - Contenuto e firma
51. Approvazione del verbale della precedente seduta
52. Comunicazione delle decisioni del Consiglio

CAPO IX

Disposizioni finali

53. Interpretazione del regolamento
54. Entrata in vigore

CAPO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI E GENERALI

Art. 1

(Oggetto del regolamento)

1. Il presente regolamento disciplina la convocazione, le adunanze ed il funzionamento del Consiglio comunale per assicurare un ordinato svolgimento delle sedute e viene emanato in applicazione dello statuto ed in relazione al disposto dell'art. 38, 1° comma del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sull'ordinamento delle autonomie locali.

2. Una copia del presente regolamento deve trovarsi nella sala delle adunanze durante la seduta a disposizione dei consiglieri.

3. Copia del regolamento deve essere consegnata dal Sindaco ai consiglieri neo eletti.

Art. 2

(Luogo delle adunanze consiliari)

1. Il Consiglio comunale, di regola, si riunisce nell'apposita sala sita presso la sede comunale, via Sacerdote Angelico Fadda, 10.

2. Il Sindaco, sentiti i Capigruppo consiliari, quando ricorrono circostanze speciali od eccezionali, o gravi motivi, di ordine pubblico o di forza maggiore, può convocarlo, con apposito motivato provvedimento, in diverso luogo, anche al di fuori del territorio comunale, dandone avviso alla cittadinanza mediante manifesti.

3. All'esterno del luogo di riunione dovranno essere esposte la bandiera nazionale ed Europea.

Art. 3

(Funzioni rappresentative)

1. I Consiglieri comunali hanno il dovere di partecipare alle cerimonie, celebrazioni e manifestazioni indette dall'Amministrazione comunale, nonché a quelle cui l'Amministrazione comunale aderisce.

2. Per la partecipazione del Comune a particolari cerimonie o celebrazioni, è opportuno costituire una delegazione consiliare, composta da almeno un rappresentante per ciascun gruppo consiliare.

3. La delegazione viene costituita dal Sindaco, sentiti i Capigruppo.

CAPO II

- GRUPPI CONSILIARI - - COMMISSIONI CONSILIARI - - RAPPRESENTANTI DEL COMUNE -

Art. 4

(Costituzione dei gruppi consiliari)

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un gruppo consiliare. Il Consigliere che intenda appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione scritta al Sindaco, allegando la dichiarazione di accettazione da parte del nuovo gruppo.

2. Ciascun gruppo è costituito da almeno due Consiglieri.

3. Nel caso che una lista sia rappresentata da un solo Consigliere, a questi sono riconosciuti i diritti e la rappresentanza spettanti ad un gruppo consiliare.

4. I singoli gruppi devono comunicare, per iscritto, al Sindaco, il nome del proprio Capogruppo, durante la prima riunione del Consiglio neo eletto.

5. Con la stessa procedura dovranno segnalarsi le successive variazioni della persona del Capogruppo.

6. In mancanza di tali comunicazioni viene considerato Capogruppo ad ogni effetto il Consigliere del gruppo che abbia riportato il maggior numero di voti nelle liste di appartenenza.

7. In caso di assenza del Capogruppo ad una seduta consiliare, le funzioni vengono svolte da un Consigliere designato dai componenti presenti.

8. I gruppi consiliari, hanno diritto di riunirsi in un locale comunale messo a disposizione, per tale scopo dal Sindaco e di utilizzare, con le modalità e prescrizioni dovute, comunque idonee a garantirne il corretto uso, strumenti, attrezzature e arredi eventualmente messi a loro disposizione.

La conferenza dei capigruppo può essere convocata dal Sindaco per la preventiva informazione su questioni da sottoporre all'organo consiliare, o quando ritenuto utile per la trattazione di argomenti inerenti l'attività del Consiglio, anche di ordine informativo e programmatorio.

Art. 5

(Commissioni consiliari)

1. Il Consiglio comunale si avvale di commissioni consiliari permanenti temporanee speciali così come previsto all'art. 12 dello statuto comunale.

2. L'apposita deliberazione di nomina ne disciplina la loro competenza per materia, il funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori.

3. Le commissioni possono avvalersi anche di esterni esperti su specifiche materie senza diritto di voto, previa nomina da parte della Giunta su proposta della commissione.

Art. 6

(Costituzione e composizione)

1. Nella prima tornata consiliare successiva alla elezione del Sindaco e della Giunta, il Consiglio procede alla nomina di 4 commissioni consiliari permanenti, per lo studio degli argomenti da sottoporre al Consiglio.

2. Ciascuna commissione è composta da 5 consiglieri comunali.

3. I componenti della Giunta non possono far parte delle commissioni consiliari.

4. Per l'elezione dei commissari ciascun consigliere può scrivere nella scheda un nome e risultano eletti i consiglieri, che avranno riportato il maggior numero di voti garantendo comunque la presenza di ogni gruppo consiliare.

5. Uno stesso consigliere può essere eletto in più commissioni.

6. Un impiegato del comune, incaricato dal Sindaco esplica le funzioni di segretario della commissione e provvede, in particolare, a redigere il verbale delle sedute e a curare le convocazioni delle commissioni secondo le direttive del presidente.

7. Il Sindaco convoca ciascuna commissione permanente per la elezione di un presidente, e di un vicepresidente, che dovrà essere rappresentante della minoranza consiliare, con un'unica votazione.

8. Risultano eletti presidente e vice presidente coloro che, nell'ordine, riporteranno il maggior numero di voti.

9. Le commissioni decadano di pieno diritto e sono rinnovate integralmente nel caso di modificazioni della composizione della maggioranza consiliare.

Art. 7 (Convocazione)

1. Le commissioni permanenti sono convocate dal presidente per sua iniziativa o per richiesta scritta fatta da almeno un terzo dei componenti. In quest'ultimo caso la riunione deve aver luogo entro sette giorni da quello in cui perviene la richiesta.

2. L'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno della seduta è notificato ai membri delle commissioni almeno tre giorni prima della riunione.

3. L'ordine del giorno è fissato dal presidente e deve comprendere anche gli affari la cui trattazione sia stata richiesta, per iscritto, da un componente la commissione.

4. Le sedute di ciascuna commissione non sono valide se non sono presenti almeno tre componenti.

5. In caso di impossibilità di partecipazione alle riunioni di commissione, il consigliere ha facoltà di delegare un membro dello stesso gruppo consiliare.

Art. 8 (Compiti e funzioni)

1. Le commissioni consiliari permanenti hanno il compito:

a) di esaminare ed approfondire, in sede referente, proposte di deliberazione loro deferite dal Consiglio comunale o dal Sindaco;

b) di esprimere, di propria iniziativa o su istanza anche di singoli consiglieri, le proposte di deliberazione da sottoporre, a cura del presidente della commissione, al Consiglio comunale o alla Giunta;

c) di esprimere, a richiesta del Sindaco, della Giunta, degli assessori o di propria iniziativa, pareri preliminari di natura non vincolante, in ordine a quelle iniziative sulle quali sia ritenuta opportuna la preventiva consultazione.

Art. 9
(Competenze)

1. Alle commissioni consiliari permanenti sono attribuite le seguenti competenze:

1^ Commissione:

Statuto; Regolamenti: personale - organizzazione interna - sviluppo economico e rapporti con il territorio;

2^ Commissione:

Gestione servizi pubblici - tributi - finanze e patrimonio;

3^ Commissione:

Sport - tempo libero - sanità - servizi sociali - cultura - scuola;

4^ Commissione:

Viabilità - traffico - verde pubblico - arredo urbano - ambiente - urbanistica - attività produttive - attuazione lavori pubblici.

2. Le commissioni speciali sono quelle costituite su proposta del Sindaco o da almeno un quinto dei consiglieri assegnati e con deliberazione adottata a maggioranza dei consiglieri presenti, ogni qual volta uno specifico rilevante oggetto non possa essere demandato alle commissioni permanenti.

Alle commissioni speciali si applicano le norme che regolano le commissioni permanenti.

Art. 10
(Verbali delle sedute)

1. Copie dei verbali delle sedute delle commissioni redatti in forma sommaria, sono depositate nella segreteria della commissione, perchè possano essere consultate.

Art. 11
(Relatori)

1. La commissione, esaurito l'esame di ciascuna questione, affida il compito al presidente o ad altro componente di riferire per iscritto o verbalmente al Consiglio comunale.

2. E' sempre facoltà della minoranza di nominare un proprio relatore.

Art. 12
(Termini)

1. Le commissioni devono pronunciarsi sulle proposte o questioni ad esse deferite, nel termine di quindici giorni, salvo proroga su richiesta motivata della commissione per argomenti particolarmente complessi da concedersi dal Sindaco.

2. Trascorso il termine senza che il parere sia stato espresso, la questione può essere iscritta all'ordine del giorno del Consiglio.

Art. 13
(Gettoni di presenza)

1. Ai membri delle commissioni consiliari è attribuito un gettone di presenza nella misura pari a quella percepita dai consiglieri comunali e gli stessi godono delle prerogative e diritti previsti per legge.

CAPO III

INTERROGAZIONI ED INTERPELLANZE ORDINI DEL GIORNO, MOZIONI E RISOLUZIONI DIRITTO D'INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 14 (Diritti di presentazione)

1. Ogni Consigliere può fare interrogazioni, svolgere interpellanze e mozioni su argomenti che interessano anche indirettamente la vita e l'attività del Comune e fare raccomandazioni.
2. L'interrogazione, l'interpellanza e le mozioni devono essere formulate in modo chiaro, conciso ed in termini corretti.
3. Nessun consigliere può presentare più di due interrogazioni od interpellanze, ordini del giorno o mozioni per la stessa seduta.
4. Per diritto di iniziativa si intende anche la possibilità per il consigliere di avere libero accesso, sentito il Sindaco e possibilmente in delegazione con esso e/o con altri amministratori, ai locali comunali, cantieri di lavoro, ecc., per meglio svolgere il proprio ruolo propositivo.

Art. 15 (Interrogazioni)

1. I Consiglieri hanno facoltà di presentare interrogazioni al Sindaco o agli Assessori.
2. L'interrogazione consiste nella semplice domanda rivolta al Sindaco o a un Assessore, per avere informazioni o spiegazioni su un oggetto determinato o per conoscere se e quali provvedimenti siano stati adottati o si intendano adottare in relazione all'oggetto medesimo.
3. Il Consigliere che intenda rivolgere una interrogazione deve sottoscriverla e presentarla per iscritto indicando se chiede risposta scritta o risposta orale. In mancanza di indicazione, si intende che l'interrogante chiede risposta scritta.
4. Le interrogazioni sono presentate al Sindaco entro il terzo giorno precedente quello stabilito per l'adunanza del Consiglio.
5. Il Sindaco, accertato che l'interrogazione corrisponde, per il suo contenuto, a quanto previsto dal precedente comma 2, dispone:
 - a) se deve essere data risposta scritta, che l'ufficio provveda entro 15 giorni dal ricevimento;
 - b) se deve essere data risposta orale, che venga iscritta all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio. Se l'interrogante è assente ingiustificato, si intende che ha rinunciato all'interrogazione.
6. Nel caso in cui l'interrogazione sia ritenuta non proponibile il Sindaco, con provvedimento motivato, ne notifica il diniego. E' fatta salva la facoltà del proponente di ripetere l'interrogazione sottoscritta da almeno tre Consiglieri. In tal caso l'interrogazione dovrà essere iscritta senza altro indugio all'ordine del giorno della prima seduta consiliare.
7. Per la trattazione dell'interrogazione in Consiglio dovranno essere osservati i seguenti ordine e tempi:
 - a) l'interrogante illustra l'interrogazione;
 - b) il Sindaco o l'Assessore hanno l'obbligo di rispondere;
 - c) l'interrogante ha facoltà di dichiarare se sia stato o no soddisfatto;

d) complessivamente, ciascuno dispone di cinque minuti di tempo.

Art. 16
(Interpellanze)

1 L'interpellanza consiste nella domanda scritta per conoscere i motivi o gli intendimenti della condotta del Sindaco o degli Assessori su questioni di particolare rilievo o di carattere generale.

2. Per le interpellanze trovano applicazione le norme relative alle interrogazioni richiedenti risposta verbale.

Art. 17
(Mozioni)

1. La mozione consiste in una proposta concreta di deliberazione oppure in una proposta di voto su di un argomento diretto a sollecitare od impegnare, secondo un determinato orientamento, l'attività dell'Amministrazione comunale sull'argomento stesso, oppure anche in una proposta di voto per esprimere un giudizio in merito a particolari disposizioni o atteggiamenti del Sindaco o della Giunta comunale, ovvero un giudizio sull'intero indirizzo dell'Amministrazione.

2. Le mozioni devono essere presentate per iscritto e sono poste all'ordine del giorno della prima seduta consiliare. Questa deve aver luogo entro 20 giorni, quando la mozione sia sottoscritta da almeno un quinto dei Consiglieri assegnati al Comune e contenga la domanda di convocazione del Consiglio.

3. Il presentatore deve svolgere la mozione nel tempo di 10 minuti ed ha 3 minuti per la replica.

4. Sempre 10 minuti hanno a disposizione il Sindaco o l'Assessore interessato ed un Consigliere per ogni gruppo.

Art. 18
(Interrogazioni, interpellanze e mozioni. Discussione congiunta)

1. Quando, su questioni o oggetti identici o strettamente connessi a quelli cui si riferiscono le mozioni, siano state presentate anche interpellanze e interrogazioni, il Presidente dispone che si svolga un'unica discussione. Gli interpellanti sono iscritti nella discussione congiunta subito dopo i proponenti della mozione e gli interroganti che non abbiano partecipato alla discussione.

2. Trova applicazione la procedura di cui ai precedenti articoli, concernente le interrogazioni e le mozioni, con i limiti di tempo adeguati.

CAPO IV

- CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO - - ORDINE DEL GIORNO -

Art. 19

(Convocazione del Consiglio comunale)

1. La convocazione ordinaria e straordinaria del Consiglio comunale è disposta dal Sindaco o da chi ne fa legalmente le veci. Le sessioni straordinarie hanno luogo anche per deliberazione della Giunta Comunale che fissa altresì l'ordine del giorno della seduta e/o su richiesta di un quinto di Consiglieri in carica in un termine non superiore a 20 giorni, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste. La Convocazione può essere altresì richiesta o per iniziativa del Comitato Regionale di controllo e/o Prefetto e secondo le norme previste dal presente regolamento.

2. L'avviso di convocazione deve indicare:

a) l'organo cui si deve l'iniziativa;

b) il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza;

c) il giorno e l'ora in cui, in caso di seduta deserta, avrà luogo la seduta di seconda convocazione;

e) l'ordine del giorno, anche sotto forma di allegato.

3. Stabilendo l'avviso di prima convocazione il giorno e l'ora della eventuale seconda, il nuovo invito sarà notificato ai soli Consiglieri assenti alla prima convocazione. Tali avvisi, che potranno contenere solo gli argomenti della prima convocazione, dovranno essere consegnati almeno 24 ore prima di quella fissata per la riunione.

4. La seduta di seconda convocazione deve essere convocata appositamente a distanza di almeno 48 ore dalla seduta precedente.

Art. 20

(Distinzione delle sedute - Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento le sedute consiliari si distinguono in : ordinarie - straordinarie - urgenti - di prima convocazione - di seconda convocazione - pubbliche - segrete e aperte.

2. Sedute ordinarie - sedute straordinarie: Sono ordinarie tutte le sedute nelle quali sono iscritti all'ordine del giorno i seguenti argomenti: trattazione dei bilanci e dei conti consuntivi. Sono straordinarie tutte le altre.

3. Sedute urgenti: Sono sedute urgenti quelle che richiedono la sollecita trattazione di affari che non consentono in modo assoluto l'osservanza dei termini per la convocazione straordinaria. In ogni caso, l'ordine del giorno delle sedute urgenti non potrà comprendere argomenti mancanti del detto requisito.

4. Sedute di prima e di seconda convocazione: Nelle sedute di prima convocazione il Consiglio non può deliberare se non interviene almeno la metà dei Consiglieri assegnati. Le sedute di seconda convocazione, che fanno sempre seguito a riunione verbalizzata andata deserta, sono valide con l'intervento di almeno n. 1/3 Consiglieri assegnati senza computare il Sindaco. La seduta è di seconda convocazione soltanto per gli oggetti che erano stati iscritti all'ordine del giorno della seduta precedente e per i quali non era stato possibile deliberare a

causa della mancanza del numero legale. Quando per deliberare la legge richieda particolari quorum di presenti o di votanti, è a questi che si fa riferimento agli effetti del numero legale, sia in prima che in seconda convocazione.

5. Non concorrono a determinare la validità dell'adunanza:

- a) i Consiglieri tenuti ad astenersi obbligatoriamente;
- b) coloro che escono dalla sala prima della votazione;
- c) gli Assessori scelti fra i cittadini non facenti parte del Consiglio. Essi intervengono alle adunanze del Consiglio, partecipano alla discussione, ma non hanno diritto al voto.

Art. 21

(Proposte di iscrizione all'ordine del giorno)

1. Le proposte da trattare in Consiglio possono, in qualunque momento, essere avanzate per iscritto anche da un singolo Consigliere, ma possono essere non accolte dal Sindaco, quando non sia ritenuto opportuno o necessario. Il Sindaco deve comunicare i motivi del diniego, per iscritto, al proponente.

2. Il Consigliere proponente può, nella prima seduta consiliare, chiedere che il Consiglio si pronunci per l'iscrizione della sua proposta all'ordine del giorno della successiva adunanza, osservati i termini di legge.

Art. 22

(Consegna e pubblicazione dell'avviso di convocazione - Modalità e termini)

1. L'avviso di convocazione con allegato ordine del giorno deve essere notificato, a mezzo del messo comunale, al domicilio dei Consiglieri nei seguenti termini:

- a) per le convocazioni ordinarie, entro cinque giorni;
- b) per le convocazioni straordinarie, entro tre giorni;

interi e liberi prima di quello stabilito per la riunione.

Per le convocazioni d'urgenza e per gli argomenti aggiuntivi, se urgenti, almeno 24 ore prima dell'ora stabilita per la riunione.

2. Tutti i Consiglieri comunali sono tenuti, ai fini della carica, ad eleggere domicilio nel territorio di questo Comune. Al detto domicilio, ad ogni effetto di legge, saranno notificati tutti gli atti relativi alla detta carica.

3. In mancanza della designazione di cui al precedente comma 2, la segreteria provvede alla notifica della convocazione a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo fax, senza altre particolari formalità. La spedizione deve avvenire entro il termine previsto per la consegna dell'avviso al domicilio. Con tale spedizione si considera osservato, ad ogni effetto, l'obbligo di consegna dell'avviso di convocazione e rispettati i termini fissati dalla legge e dal regolamento.

4. L'avviso di convocazione, con l'ordine del giorno, a cura della segreteria comunale, entro i termini di cui al comma 1, è pubblicato all'albo pretorio ed è inviato:

- all'organo di controllo per gli atti degli EE.LL.
- al revisore dei conti;
- ai responsabili degli uffici comunali ai fini della predisposizione definitiva delle proposte deliberative .
- al Comandante dei Vigili Urbani;
- al Comandante della Stazione dei Carabinieri.

5. Quando all'ordine del giorno sono iscritti argomenti di particolare importanza e attualità il Sindaco può disporre l'affissione di appositi manifesti.

Art. 23
(Ordine del giorno)

1. L'ordine del giorno consiste nell'elenco sommario e sintetico degli oggetti da trattare in ciascuna sessione ordinaria e straordinaria del Consiglio ed è compilato dal Sindaco.

2. Hanno la precedenza:

- 1° - le comunicazioni del Presidente e brevi segnalazioni dei consiglieri;
- 2° - l'approvazione del verbale della seduta precedente;
- 3° - le interrogazioni;
- 4° - le interpellanze;
- 5° - le mozioni;
- 6° - le proposte delle autorità governative;
- 7° - le proposte dell'autorità regionale;
- 8° - le questioni attinenti gli organi istituzionali;
- 9° - le proposte del Sindaco, degli Assessori e dei Consiglieri comunali;
- 10° - da ultimo saranno iscritti gli affari da discutere in seduta segreta.

3. Quando motivi d'urgenza o di opportunità lo consiglino, l'ordine degli argomenti da trattare può essere variato, su proposta di qualunque membro del Consiglio e con l'assenso di questo.

Art. 24
(Deposito degli atti per la consultazione)

1. Il Sindaco garantisce un'adeguata preventiva informazione sulle questioni da sottoporre al Consiglio, anche tramite la conferenza dei capigruppo, ai quali, a richiesta, sarà rilasciata copia degli atti preparatori.

2. Tutte le proposte di deliberazione degli argomenti iscritti all'O.d.G. , corredate di tutti i documenti necessari, sono depositate nell'ufficio di segreteria, o in altro ufficio indicato nell'avviso di convocazione, almeno 24 ore utili, prima della riunione del consiglio.

3. I Consiglieri hanno diritto di consultare o avere copia degli atti d'ufficio richiamati o citati nelle proposte di deliberazione depositate e nei relativi allegati.

CAPO V

PRESIDENZA E SEGRETERIA DELL'ADUNANZA

Art. 25

(Disciplina delle adunanze)

1. I poteri necessari per la vigilanza nella sala consiliare spettano al Consiglio stesso e sono esercitati, in suo nome, dal Presidente.
2. Il Presidente ha la facoltà di sospendere o sciogliere, in qualsiasi momento la seduta, facendo ciò risultare dal processo verbale.
3. Il Presidente, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, può ordinare ai vigili urbani o alla forza pubblica di allontanare dalla sala la persona o le persone che, comunque, turbassero l'ordine. Qualora non siano individuate le persone responsabili del disordine, il Presidente ha facoltà di ordinare che sia sgombrata la sala nella parte riservata al pubblico, sospendendo la seduta. I lavori potranno essere ripresi solo riammettendo la presenza del pubblico.
4. Chi è stato espulso dalla sala consiliare non può esservi riammesso, per tutta la durata dell'adunanza.

Art. 26

(Persone ammesse nella sala delle adunanze - Comportamento del pubblico)

1. Poiché, di massima, le adunanze del Consiglio comunale sono pubbliche, qualsiasi cittadino è ammesso nella sala. Il pubblico assiste alle sedute nella parte ad esso riservata.
2. Nessuna persona estranea al Consiglio può avere accesso, durante la seduta, nella parte della sala riservata ai Consiglieri. Oltre al Segretario, agli impiegati, ai vigili urbani ed agli inservienti addetti al servizio, potrà comunque, a seconda delle esigenze delle materie in discussione, essere ammessa la presenza di determinati funzionari o tecnici incaricati, per l'illustrazione, a richiesta del Presidente, delle materie in trattazione.
3. Alla stampa, ove richiesto e possibile, può essere riservato un posto speciale nello spazio per il pubblico, oppure in quello destinato ai Consiglieri, ma separato da questi.
4. Ai rappresentanti della stampa è vietato, durante lo svolgimento della seduta consiliare, qualsiasi contatto con i Consiglieri.
5. Chiunque acceda alla sala durante le riunioni consiliari deve mantenere un contegno corretto, non può portare armi di sorta e, per tutta la durata della seduta, deve restare a capo scoperto, in silenzio con divieto assoluto di fumare, ed astenersi da qualsiasi segno di approvazione o di disapprovazione.

Art. 27

(Segreteria dell'adunanza)

1. Il Segretario comunale partecipa alle adunanze del Consiglio comunale con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione.
2. In caso di sua assenza o impedimento alla sua sostituzione si provvede per legge, regolamento o a norma di statuto.

3. Il Segretario può farsi assistere anche da funzionari tecnici ed amministrativi del Comune.

4. Il Segretario cura la redazione del processo verbale delle sedute pubbliche e redige quello delle sedute segrete, ne dà lettura all'Assemblea, esegue l'appello nominale, coadiuva il Presidente per il regolare andamento dei lavori del Consiglio comunale.

5. Per la compilazione dei processi verbali delle adunanze consiliari, il Segretario può essere coadiuvato da altri impiegati comunali.

6. Nel caso in cui il Segretario comunale deve allontanarsi dalla sala per una delle cause di incompatibilità espressamente previste dalla legge in relazione all'argomento trattato, le funzioni di segretario, per il solo detto argomento, saranno svolte da un Consigliere comunale designato dal Sindaco.

Art. 28

(Scrutatori - Nomina - Funzioni)

1. Il Presidente designa 3 consiglieri alle funzioni di scrutatori, con il compito di assisterlo nelle votazioni per appello nominale e/o segrete e nell'accertamento e la proclamazione dei relativi risultati.

2. La minoranza, se presente, deve essere rappresentata.

3. Gli scrutatori si pronunciano sulla validità della votazione, salvo l'ulteriore decisione del Consiglio comunale.

4. Le schede delle votazioni segrete sono immediatamente distrutte salvo quelle contestate che dovranno essere vidimate e conservate agli atti.

CAPO VI

DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO

Art. 29 (Pubblicità delle sedute)

1. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche.
2. Nell'apposito spazio riservato al pubblico, chiunque può assistere alle adunanze di cui al primo comma.
3. L'adunanza del Consiglio comunale si tiene in forma segreta quando vengono trattati argomenti che comportano apprezzamento delle capacità, moralità, correttezza od esaminati fatti e circostanze che richiedono valutazioni delle qualità morali e delle capacità professionali di persone, od interesse pubblico da far ritenere dannosa per il Comune o per terzi la sua continuazione in forma pubblica.
4. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno dell'adunanza.
5. Quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone, il Presidente invita i consiglieri a chiuderla, senza ulteriori interventi e/o a proseguire in seduta segreta. Parimenti, il Consiglio, su proposta motivata di almeno tre consiglieri può deliberare, a maggioranza di voti, il passaggio in seduta segreta per continuare il dibattito. Il Presidente, prima di autorizzare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee al Consiglio, escluse quelle di cui al successivo comma, escano dall'aula.
6. Durante le adunanze segrete possono restare in aula, oltre ai componenti del Consiglio ed al Segretario comunale, il Vice Segretario o altri dipendenti che il Presidente ritenga opportuno coinvolgere.

Art. 30 (Dei posti e degli interventi)

1. I consiglieri prendono posto con il gruppo di appartenenza. L'attribuzione iniziale dei posti viene fatta dal Sindaco. I consiglieri partecipano alle adunanze seduti nei posti loro assegnati e parlano dal loro posto, in piedi, salvo che il Presidente dia loro facoltà di parlare seduti, rivolti al Presidente e ai Consiglieri.
2. I Consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al Presidente all'inizio del dibattito od al termine degli altri interventi. E' vietato qualsiasi dialogo fra Consiglieri.

Art. 31 (Ordine dei lavori - Sedute deserte)

1. I lavori del Consiglio inizieranno all'ora stabilita nell'avviso di convocazione appena raggiunto il numero legale.
2. Se, trascorsa un'ora, non sarà raggiunto il numero legale, il Presidente dichiarerà deserta la seduta facendone redigere apposito verbale dal quale dovranno risultare i Consiglieri

presenti e l'ora della dichiarazione di seduta deserta. Nel verbale dovrà essere fatta menzione anche dei Consiglieri assenti giustificati con la procedura di cui al successivo art. 37.

3. I Consiglieri presenti all'appello effettuato a cura del Segretario dell'assemblea, prima di uscire dall'aula hanno l'obbligo di darne avviso allo stesso il quale, nel caso venisse a mancare il numero legale, ne informa il Presidente per le conseguenti determinazioni.

4. Iniziata validamente la seduta, venendo a mancare il numero legale, il Presidente può sospendere i lavori fino a 30 minuti ovvero rinviare la seduta.

5. Nel caso di rinvio della seduta per qualsiasi motivo, i Consiglieri dovranno essere riconvocati sempre in seduta di prima convocazione.

Art. 32 - Presidenza Consiglio

1. Il Consiglio comunale è convocato e presieduto dal Sindaco - Presidente.

2. In caso di assenza o impedimento del Sindaco, il Consiglio è convocato e/o presieduto dal Vice Sindaco.

3. In caso di assenza anche del Vice Sindaco presiede altro assessore - consigliere, anziano di età fra i presenti, ed in caso di assenza dei componenti della Giunta presiede il Consigliere anziano.

Art. 33 - Inizio dei lavori.

1. Concluse le formalità preliminari, dichiarata aperta la seduta, prima della trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il Presidente può illustrare eventuali comunicazioni su fatti e attività di particolare attualità ed interesse anche se non iscritti all'ordine del giorno. Sulle comunicazioni hanno facoltà di intervenire un Consigliere per ciascun gruppo. Sia le comunicazioni del Presidente che gli interventi dei Consiglieri dovranno essere contenute, singolarmente, in un tempo non superiore a cinque minuti per ogni argomento trattato salvo che l'importanza dell'argomento non richieda un tempo superiore indicato dal Presidente.

2. Ogni Consigliere ha la facoltà di chiedere la parola per comunicazioni di grande importanza, celebrazione di eventi o per promuovere una manifestazione di sentimenti del Consiglio in merito ad avvenimenti o situazioni di particolare significato, Sullo stesso argomento può parlare solo un consigliere per gruppo.

3. Ogni consigliere può chiedere la parola per fare brevi segnalazioni sulle quali non si apre la discussione.

4. Il Presidente del Consiglio avrà la facoltà di togliere la parola all'oratore, debitamente ammonito qualora quest'ultimo passi a trattare argomenti estranei alla celebrazione, commemorazione o comunicazione stessa. Ma a richiesta dell'oratore, la decisione verrà rimessa al Consiglio, il quale voterà senza discussione per alzata di mano.

5. Per motivi di eccezionale gravità ed urgenza, il Presidente, su richiesta di almeno 1/5 dei consiglieri può mettere in votazione immediata mozioni inerenti all'argomento oggetto della commemorazione o comunicazione, purché di natura non amministrativa, previa apertura della discussione sul medesimo.

6. In caso di dissenso, la decisione verrà rimessa al Consiglio che voterà, senza discussione, per alzata di mano.

7. Il Presidente, concluse le comunicazioni e la trattazione degli argomenti di cui sopra, procede all'esame degli argomenti secondo l'ordine del giorno.

8. Nessun argomento può essere sottoposto a discussione e a deliberazione se non risulta iscritto all'ordine del giorno dell'adunanza .

9. L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato per decisione del Presidente o su richiesta di un Consigliere, qualora la maggioranza del Consiglio non si opponga.

Art. 34

(Discussione - Norme generali)

1. Terminata l'illustrazione di un argomento da parte del relatore, il Presidente dà, nell'ordine, la parola a coloro che hanno chiesto di intervenire.

2. Quando, dopo che il Presidente ha invitato i Consiglieri alla discussione, nessuno domanda la parola, la proposta viene messa in votazione.

3. Nella trattazione dello stesso argomento ciascun Consigliere capogruppo può parlare per due volte, la prima per non più di quindici minuti e la seconda per non più di cinque, per rispondere all'intervento di replica del Presidente o del relatore.

4. Gli altri Consiglieri possono intervenire nella stessa discussione una sola volta per non più di dieci minuti ciascuno.

5. Il Presidente e l'assessore delegato per materia possono intervenire in qualsiasi momento nella discussione per non più di quindici minuti ciascuno.

6. I tempi di intervento su vari argomenti possono essere derogati previo accordo attraverso la conferenza dei capigruppo ed in ogni caso nella discussione dello Statuto, dei Regolamenti, dei bilanci di previsione e conto consuntivo.

7. Il Presidente od il relatore replicano in forma concisa agli interventi, associando quelli che hanno avuto lo stesso oggetto o motivazione, nel tempo richiesto dalla loro natura e numero.

8. Il Presidente, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i Consiglieri che ne hanno fatto richiesta, avvenuta la replica sua o del suo relatore e le controrepliche, dichiara chiusa la discussione.

9. Dichiarata chiusa la discussione, non può essere concessa la parola che per semplici dichiarazioni di voto; per tali dichiarazioni non può essere concesso un tempo superiore a cinque minuti.

9. La discussione si conclude con la votazione.

Art. 35

(Chiusura della seduta - Mancato esaurimento dell'ordine del giorno)

1. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno ed eseguite le relative votazioni ed eventuali proclamazioni, il Presidente dichiara sciolta la seduta.

2. Qualora non possa ultimarsi, per qualsiasi ragione, la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il Presidente sospende la seduta.

3. La determinazione del giorno e dell'ora in cui deve aver luogo la successiva adunanza, salvo che il Consiglio stesso lo stabilisca immediatamente, è presa dal Presidente.

4. L'avviso di convocazione per la prosecuzione dei lavori dovrà contenere l'ordine del giorno degli argomenti ancora da trattare ed essere notificato a tutti i Consiglieri assenti almeno 24 ore prima di quella fissata per la riunione. La stessa riunione deve intendersi sempre di prima convocazione.

Art. 36
(Comportamento dei consiglieri)

1. Nella discussione degli argomenti i Consiglieri comunali hanno diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, riguardanti atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi, con esclusione di qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno.

2. Se un Consigliere turba l'ordine o pronuncia parole sconvenienti, il Presidente lo richiama.

3. Dopo un secondo richiamo, nella medesima seduta, senza che questo tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Presidente deve interdirlgli la parola fino alla conclusione dell'affare in discussione. Se il Consigliere contesta la decisione, il Consiglio, su sua richiesta, senza ulteriore discussione, decide con voto palese.

Art. 37
(Esercizio del mandato elettivo)

1. I Consiglieri comunali sono tenuti a partecipare a tutte le adunanze del Consiglio.

2. Ciascun consigliere comunale è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale, presso il quale, verranno recapitati gli avvisi di convocazione del consiglio e ogni altra comunicazione ufficiale.

3. Ogni consigliere dovrà comunicare entro il 30.09 di ogni anno i redditi posseduti attraverso il deposito presso la segreteria comunale di una copia della dichiarazione dei redditi relativa all'anno precedente.

4. Ogni consigliere ha facoltà di chiedere, con lettera diretta al Sindaco, di essere considerato in congedo per un periodo annualmente non superiore a tre mesi, senza obbligo di fornire motivazioni. il Sindaco ne dà comunicazione al Consiglio, che ne prende atto a verbale, nella prima adunanza.

5. Le giustificazioni di assenze diverse da quelle di cui al comma precedente dovranno essere date per iscritto prima della seduta o essere giustificate dal Capogruppo con apposita dichiarazione da trascrivere a verbale.

6. Si intendono giustificate le assenze dei Consiglieri per causa di malattia, servizio militare, seri motivi di famiglia, assenza dal Comune, gravi motivi o altri contemplati dalle norme vigenti.

7. I consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali tutte le informazioni utili all'espletamento del loro mandato. Hanno diritto di visionare atti e documenti e di conoscere ogni atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa. Contestualmente all'affissione all'albo pretorio, è messa a disposizione dei capigruppo, una copia di tutte le deliberazioni adottate dalla giunta e dal consiglio.

8. Ai consiglieri neo eletti è consegnata, a cura del Sindaco, una copia del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, una copia dello Statuto Comunale ed un copia del presente regolamento.

Art. 38
(Fatto personale)

1. E' fatto personale l'essere censurato nella propria condotta o il sentirsi attribuire fatti non veri od opinioni o dichiarazioni contrarie a quelle effettivamente espresse.
2. La parola per fatto personale può essere chiesta in qualunque momento della discussione, la quale, pertanto, viene temporaneamente sospesa dal Presidente.
3. Il Consigliere che chiede la parola per fatto personale deve indicarne il motivo, ed il Presidente decide se il fatto sussiste o meno.
4. Se la decisione del Presidente non è accettata dal richiedente, questi può appellarsi al Consiglio, il quale si pronuncia in merito, senza discussione, per alzata di mano.
5. Non è ammesso, sotto pretesto di fatto personale, ritornare su una discussione chiusa, fare apprezzamenti sui voti del Consiglio o, comunque, discuterli.

Art. 39
(Pregiudiziali e sospensive)

1. La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi. La questione pregiudiziale può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, proponendone il ritiro.
2. La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra adunanza, precisandone i motivi. Può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, richiedendo che la stessa sia rinviata ad altra riunione.
3. Le questioni pregiudiziali e sospensive poste prima dell'inizio della discussione di merito vengono esaminate e poste in votazione prima di procedere all'esame dell'argomento cui si riferiscono. Sulle relative proposte può parlare, oltre ad un proponente un Consigliere per ciascun gruppo, per non oltre cinque minuti. Il Consiglio decide con votazione palese.
4. Nel caso in cui la proposta di sospensione sia approvata, il Consiglio è chiamato anche a pronunciarsi sulla sua durata.

Art. 40
(Partecipazione dell'Assessore non Consigliere)

1. L'eventuale Assessore non Consigliere se nominato ai sensi dell'art. 24, dello Statuto comunale, partecipa alle adunanze del Consiglio comunale con funzioni di relatore con diritto d'intervento, ma senza diritto di voto. A tal fine dovrà essergli notificato l'avviso di convocazione.
2. La sua partecipazione alle adunanze del Consiglio comunale non è computata ai fini della determinazione delle presenze necessarie per la legalità della seduta.

Art. 41
(Adunanze aperte)

1. Quando rilevanti motivi di interesse generale lo richiedono, il Sindaco, sentita la Conferenza dei Capigruppo e se costituite, i Presidenti delle Commissioni consiliari consultive permanenti, indice adunanze consiliari aperte.
2. Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i Consiglieri comunali, possono essere invitati Parlamentari, rappresentanti della Regione, della Provincia, di altri

Comuni, delle associazioni sociali, politiche, sindacali e figure professionali interessate al tema da trattare. In tali adunanze può essere trattato il solo argomento all'ordine del giorno.

3. In tali particolari adunanze il Presidente, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del Consiglio comunale, consente anche interventi dei rappresentanti come sopra invitati, che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno e illustrano al Consiglio comunale gli orientamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate.

4. Durante le adunanze "aperte" del Consiglio comunale non possono essere adottate deliberazioni od assunti, anche in linea di massima, impegni di spesa a carico del Comune.

CAPO VII

- DELLE VOTAZIONI -

Art. 42

(Sistemi di votazione)

1. L'espressione del voto è normalmente palese: i Consiglieri votano ad alta voce per appello nominale, o per alzata di mano.
2. Le deliberazioni concernenti persone debbono essere prese a scrutinio segreto. Questa forma di votazione sarà osservata, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.
3. La votazione per appello nominale è obbligatoria tutte le volte che lo richiedano almeno 3 Consiglieri. Per questa votazione il Presidente indica il significato del "sì" e del "no", il Segretario fa l'appello, gli scrutatori controllano i voti ed il Presidente proclama l'esito.
4. Il voto per alzata di mano può essere soggetto a controprova. Il Presidente decide del risultato della prova e della controprova, che possono ripetersi; se la votazione è ancora dubbia, si procede per appello nominale.
5. La votazione a scrutinio segreto è fatta a mezzo di schede da deporre nell'apposita urna. Il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori, procede al loro spoglio accertando che risultino corrispondenti allo stesso numero di votanti, e ne riconosce e proclama l'esito. Le schede contestate od annullate sono vidimate dal Presidente, da uno scrutatore e dal Segretario e sono conservate nell'archivio comunale.

Art. 43

(Annullamento e rinnovazione della votazione)

1. Quando si verificano irregolarità nella votazione, il Presidente, valutate le circostanze, può procedere all'annullamento della votazione e disporre l'immediata ripetizione.
2. L'irregolarità può essere accertata dal Presidente ovvero essere denunciata da un Consigliere prima o immediatamente dopo la proclamazione dell'esito della votazione. In ogni caso la decisione spetta al Presidente.

Art. 44

(Interventi nel corso della votazione)

1. Iniziata la votazione, questa non può essere interrotta e non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto, salvo che per un richiamo alle disposizioni della legge e del regolamento, relative all'esecuzione della votazione in corso, o per segnalare irregolarità nella votazione stessa.

Art. 45 - Mozioni d'ordine.

1. E' mozione d'ordine il richiamo verbale al Presidente all'osservanza delle norme sulla procedura delle discussioni o delle votazioni ed anche il rilievo sul modo o l'ordine col quale sia stata posta, illustrata o commentata la questione dibattuta, avanzato da uno o più Consiglieri.

2. Sull'ammissione, o meno, di ogni mozione d'ordine, si pronuncia il Presidente. Qualora la sua decisione non venga accettata dal proponente, questi può appellarsi al Consiglio, che decide per alzata di mano, senza discussione.

3. Sulla mozione d'ordine, dopo il proponente, possono parlare soltanto un oratore contro ed uno a favore e per non più di 5 minuti ciascuno.

4. Il Presidente ha tuttavia facoltà, valutata l'importanza della discussione, di dare la parola ad un oratore per ciascun gruppo consiliare.

Art. 46 - Dichiarazione di improponibilità e di inammissibilità.

1. Sono improponibili ordini del giorno, emendamenti e proposte che siano formulati in termini non corretti.

2. Sono inammissibili ordini del giorno, emendamenti e proposte in contrasto con quanto già deliberato nel corso della stessa seduta del Consiglio sull'argomento nel corso della discussione.

3. Il Presidente, data lettura dell'ordine del giorno o dell'emendamento proposto, può rifiutarsi di metterli in votazione. Se il proponente insiste, il Presidente consulta il Consiglio che decide, senza discussione, per alzata di mano.

Art. 47 - Dichiarazioni di voto.

1. Prima della votazione anche segreta, ogni Consigliere può motivare il proprio voto, ed ha diritto che, nel verbale, si faccia constare del suo voto e dei motivi che lo hanno determinato nonché di chiedere le opportune rettificazioni.

2. Ciascun Consigliere ha anche diritto di far inserire nel verbale dichiarazioni proprie o di altri membri del Consiglio, nonché le proposte fatte per evitare un atto da cui teme possa derivare un danno al Comune.

3. Il tempo concesso per le dichiarazioni di voto non può superare per ciascun Consigliere i 5 minuti.

Art. 48 - Computo della maggioranza.

1. Terminata la votazione e riconosciuto e proclamato l'esito, si intende adottato il provvedimento che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti, ossia un numero di voti favorevoli pari almeno alla metà più uno dei votanti, salvi i casi nei quali la legge prescriva un quorum particolare di maggioranza. Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza assoluta sarà costituita da quel numero che, raddoppiato, dia il numero pari superiore di una unità al numero dei votanti.

2. Qualora non si raggiunga la maggioranza richiesta, la deliberazione non è valida. Non si può procedere in alcun caso a ballottaggio, salvo che la legge disponga altrimenti.

3. Se si procede con votazione palese non debbono computarsi tra i votanti coloro che si astengono obbligatoriamente o volontariamente. I Consiglieri che dichiarano formalmente di astenersi dal votare senza esservi obbligati si computano nel numero dei presenti necessario a

rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti. Non si computano inoltre per determinare la maggioranza, coloro che escono dalla sala prima della votazione.

4. Se si procede con scrutinio segreto si contano, per determinare il numero dei votanti, anche le schede bianche e le non leggibili, intendendosi tali ultime schede nulle.

5. Se un provvedimento ottiene un ugual numero di voti favorevoli e di voti contrari, non può dirsi nè adottato nè respinto; esso è solo inefficace, e può essere iscritto all'ordine del giorno della successiva adunanza del Consiglio.

CAPO VIII

- DEI VERBALI DELLE SEDUTE -

Art. 49 (Redazione)

1. Il verbale delle adunanze costituisce l'unico atto pubblico valido a documentare la volontà espressa, attraverso le deliberazioni adottate, dal Consiglio comunale.

2. Il Segretario comunale, salvo i casi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, cura la redazione dei processi verbali delle adunanze consiliari. Per la compilazione degli stessi il Segretario è coadiuvato dal Vice Segretario e da altri impiegati comunali.

In ausilio possono essere utilizzati anche mezzi di registrazione o stenografici.

Art. 50 (Verbale delle sedute - Contenuto e firma)

1. Il processo verbale deve contenere, oltre all'indicazione di tutte le formalità osservate ai fini della validità della convocazione del Consiglio e dell'adunanza, i punti principali delle discussioni, delle quali saranno riportate in succinto le considerazioni e le conclusioni di ciascun oratore, l'indicazione delle proposte e l'annotazione del numero dei voti resi pro e contro ogni proposta. Ove sia provveduto alla registrazione dei dibattiti, il testo degli interventi viene trascritto dal personale all'uopo incaricato, il quale dà allo stesso la forma più idonea per assicurarne, nel rispetto della fedeltà sostanziale, la massima chiarezza e completezza possibile.

2. I verbali devono indicare anche l'ora d'inizio della seduta, i nomi dei Consiglieri presenti alla votazione sui singoli oggetti, con la specificazione di quelli che si sono astenuti, e il nominativo degli scrutatori.

3. Nei verbali deve infine far constare se le deliberazioni siano assunte in seduta pubblica o segreta e la forma di votazione.

4. Non possono inserirsi nel verbale le dichiarazioni:

a) ingiuriose;

b) contrarie alle leggi, all'ordine pubblico e al buon costume;

c) di protesta contro i provvedimenti adottati.

5. Ogni Consigliere ha diritto di far inserire nel verbale il testo preciso di dichiarazioni proprie o di altri Consiglieri: in tal caso ove non vi siano mezzi di registrazione o stenografia, l'interessato dovrà dettare lentamente al Segretario il testo della propria dichiarazione o presentarlo per iscritto. In quest'ultimo caso il testo dovrà pervenire al Segretario prima della lettura, per farlo pervenire successivamente al Presidente e ai consiglieri.

6. Ogni Consigliere può pretendere che nel verbale si facciano constare le motivazioni del suo voto.

8. I verbali sono sottoscritti dal Presidente della seduta, dal Segretario comunale e dal funzionario che ne ha curato la relazione.

Art. 51 (Approvazione del verbale della precedente seduta)

1. Il Presidente fa dare lettura al Segretario del processo verbale della seduta precedente ed invita i Consiglieri a comunicare le eventuali osservazioni.

2. Il Consiglio, ai fini di un più spedito svolgimento dei lavori, può dare per letto il verbale depositato a disposizione dei Consiglieri, insieme agli atti della seduta, affinché questi abbiano potuto prenderne visione.

3. Sul processo verbale non è concessa la parola se non a chi intende proporre rettifiche, o chiarire il pensiero espresso nella seduta precedente.

4. Nel formulare le proposte di rettifica non è ammesso rientrare in alcun modo nella discussione del merito dell'argomento.

5. Quando sul verbale non siano fatte osservazioni, esso s'intende approvato senza votazione: se invece siano proposte rettifiche, queste sono ammesse ai voti e, se approvate, sono annotate oltre che sul verbale della seduta in corso anche a margine o in calce sul verbale della seduta cui si riferisce la rettifica. Tali annotazione sono autenticate dalla firma del Segretario comunale e portano l'indicazione della data della seduta nella quale sono state approvate.

6. Occorrendo la votazione, questa avrà luogo per alzata di mano.

7. L'approvazione del verbale ha luogo in seduta pubblica anche per la parte riguardante gli argomenti trattati in seduta segreta e relativamente alla sola parte dispositiva.

8. Se, per qualsiasi motivo, non tutti i verbali della precedente seduta siano stati depositati come al precedente comma 2, ne dovrà essere fatto cenno nel verbale indicandone il numero e l'oggetto. L'approvazione sarà fatta, con la stessa procedura, con apposito distinto verbale, nella seduta successiva.

Art. 52

(Comunicazione delle decisioni del Consiglio)

1. Il Segretario comunale dovrà comunicare le decisioni adottate dal Consiglio comunale ai responsabili degli uffici contestualmente alla pubblicazione delle deliberazioni all'albo pretorio, restituendo, agli stessi uffici, i relativi fascicoli con le annotazioni del caso.

2. Lo stesso Segretario comunale trasmetterà, agli uffici competenti, per i conseguenti adempimenti, copia delle deliberazioni adottate.

CAPO IX

- DISPOSIZIONI FINALI -

Art. 53

(Interpretazione del regolamento)

1. Le eccezioni sollevate dai Consiglieri comunali, al di fuori delle adunanze, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento, devono essere presentate, per iscritto, al Sindaco.

2. Il Sindaco incarica immediatamente il Segretario comunale di istruire la pratica e sottopone la stessa, nel più breve tempo, alla Conferenza dei Capigruppo.

3. Qualora nella Conferenza dei Capigruppo l'interpretazione prevalente non ottenga il consenso della maggioranza dei Consiglieri dai Capigruppo rappresentati, la soluzione è rimessa al Consiglio il quale decide, in via definitiva, con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.

4. Le eccezioni sollevate da Consiglieri comunali durante l'adunanza, relative all'interpretazione del presente regolamento da applicare per la trattazione di argomenti iscritti nell'ordine del giorno, sono sottoposte per iscritto al Presidente. Egli sospende brevemente la seduta e riunisce i Capigruppo presenti in aula ed il Segretario comunale, per esaminare e risolvere le eccezioni sollevate. Quando la soluzione non risulti immediatamente possibile, il Presidente, ripresi i lavori del Consiglio, rinvia l'argomento oggetto dell'eccezione a successiva adunanza. Nei giorni seguenti attiva la procedura di cui al secondo comma.

5. L'interpretazione della norma ha validità permanente ed in merito alla stessa non sono ammesse ad esame ulteriori eccezioni.

Art. 54

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale di controllo (CO.RE.CO.) e la sua ripubblicazione all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi, munito degli estremi della deliberazione di approvazione e del provvedimento di esame da parte del CO.RE.CO., con la contemporanea pubblicazione, all'albo pretorio.